

ICT-Formazione professionale Svizzera

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione

- **Informatica / Informatico in tecnica dei sistemi e delle reti TIC**
- **Informatica / Informatico in sviluppo delle applicazioni TIC**
- **Informatica / Informatico di gestione**
- **Mediamatica / Mediamatico**

del 1° marzo 2012

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Con il superamento dell'esame di professione, i candidati attestano le loro conoscenze e la loro competenza nell'ambito di determinati indirizzi di specializzazione di TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Sono così pronti per assumere compiti complessi nei vari settori di TIC.

Informatica/Informatico in tecnica dei sistemi e delle reti TIC

I tecnici di sistemi e di reti TIC con attestato federale professionale sono responsabili della valutazione, creazione, manutenzione e funzionamento di infrastrutture di sistemi e di rete TIC. Progettano e sono responsabili di progetti di realizzazione nel settore della configurazione e del funzionamento di infrastrutture di sistemi e di rete TIC. A tal fine tengono conto di un uso il più attento possibile di tutte le risorse sostenibili al fine di garantire un funzionamento efficiente dal punto di vista dell'energia.

I candidati con attestato federale professionale sono capaci di analizzare, individuare ed eliminare in modo mirato eventuali problemi o guasti di servizi o interi sistemi.

Sanno dirigere un piccolo team di collaboratori tecnici responsabile della manutenzione e del funzionamento di infrastrutture di sistemi e di reti TIC. In questa funzione, sono responsabili della sicurezza dei dati nonché della disponibilità e della sicurezza dell'elaborazione delle infrastrutture di sistemi e di reti TIC.

Informatica/Informatico in sviluppo delle applicazioni TIC

Gli informatici in sviluppo delle applicazioni TIC con attestato federale professionale sono responsabili dello sviluppo e della manutenzione delle applicazioni.

Nello sviluppo di un'applicazione accompagnano come membro di un team di progetto la trasformazione delle necessità operative in requisiti tecnici, funzionali e quantitativi per l'applicazione. A tal fine tengono conto di un uso il più attento possibile di tutte le risorse

disponibili al fine di garantire un funzionamento efficiente dal punto di vista dell'energia.

Sono in grado, in qualità di responsabile di progetti parziali, di realizzare l'applicazione o parti di essa assieme a un team di programmatori. Questo settore di competenza comprende l'intero processo di sviluppo, dalla creazione del design concettuale all'implementazione dell'applicazione.

I candidati con attestato federale professionale sono responsabili del release management di un'applicazione. Assicurano per la raccolta sistematica e la gestione delle priorità delle richieste di modifica tutto quanto necessario per il cambiamento della versione (release). Sviluppano assieme al team le richieste di modifica per le versioni e sono responsabili della loro implementazione.

Informatica/Informatico di gestione

Gli informatici di gestione analizzano, assieme agli specialisti TIC e ai rappresentanti dei settori tecnici, i processi di economia aziendale, esaminano il loro potenziale per il supporto tramite le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e definiscono i requisiti per lo sviluppo o la valutazione di sistemi. Nella loro attività si impegnano a favore di processi aziendali efficienti dal punto di vista delle risorse. Nell'ambito dei progetti di valutazione sono responsabili dell'individuazione di possibili offerenti fino all'implementazione dei sistemi nonché della formazione degli utenti. Svolgono questi compiti come collaboratori di progetto o nel quadro di un progetto di loro competenza.

Nel loro ruolo di responsabile di progetto sono responsabile nei confronti del committente dello sviluppo o della valutazione dei sistemi, dall'analisi delle esigenze fino alla loro riuscita implementazione. Adottano inoltre le misure necessarie per preparare in modo adeguato i collaboratori interessati alle modifiche previste.

Nella loro funzione sanno dirigere un piccolo team, responsabile nell'azienda dei sistemi di un settore di attività o di applicazione. Definisce e rappresenta, assieme al reparto tecnico, le richieste di sviluppo e acquisizione nei confronti della direzione.

Mediamatica/Mediamatico

I mediamatici con attestato federale professionale sono specialisti per la concezione, la produzione, l'organizzazione mediatica neutrale e la pubblicazione di dati mediatici (testo, immagini, suono, film, ecc.).

Garantiscono una realizzazione conforme a Corporate Identity e Corporate Design di presentazioni, stampati, siti web e produzioni multimediali interni ed esterni. Tengono conto a tal fine di un uso il più attento possibile di tutte le risorse disponibili al fine di garantire un funzionamento efficiente dal punto di vista dell'energia.

I candidati con attestato federale professionale collaborano con il management, i responsabili IT, i responsabili di marketing e comunicazione nonché con aziende di servizi esterne e sono in grado di pianificare e realizzare progetti. Oltre alle competenze creative, comunicative e organizzative dispongono anche di conoscenze di economia aziendale.

Sono in grado di assumersi la responsabilità per una presenza mediatica che tenga conto degli obiettivi e del gruppo target.

Sono competenti nell'organizzazione e coordinazione di progetti e del loro svolgimento all'interno del team e dispongono di qualità dirigenziali per gestire un lavoro di team.

I requisiti dettagliati sono riportati nel profilo professionale e di qualificazione nella direttiva e sul sito Internet www.ict-formazioneprofessionale.ch.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

ICT-Formazione professionale Svizzera

1.22 L'organo responsabile è competente su tutto il territorio elvetico.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti collegati al rilascio dell'attestato professionale vengono affidati a una commissione d'esame. La Commissione d'esame è composta di almeno sette membri, nominati dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voto il/la presidente ha voto preponderante.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame
- c) fissa la data e il luogo dell'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento, rispettivamente all'accredito di altri certificati e prestazioni;
- l) informa delle sue attività le istanze superiori e l'ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria di Formazione professionale TIC Svizzera.

2.3 Notifica al pubblico/Vigilanza

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In alcuni casi, la commissione d'esame può fare delle eccezioni.

2.32 L'UFFT riceve per tempo l'invito all'esame con la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;

- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di specializzazione.

3.3 Ammissione

3.3.1 All'esame dei singoli indirizzi viene ammesso chi:

Informatico/Informatica in tecnica dei sistemi e delle reti TIC	<ul style="list-style-type: none">a. è in possesso di un attestato federale di capacità quale informatico/informatica o elettronico/elettronica e può attestare almeno due anni di pratica professionale nella tecnica di sistemi o di reti TIC <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none">b. è in possesso di un attestato federale di capacità, di un diploma di formazione scolastica superiore o di un diploma equipollente e può attestare almeno quattro anni di pratica professionale nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione TIC, di cui almeno due anni nella tecnica di sistemi o di reti TIC <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none">c. dispone almeno di sei anni di pratica professionale nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione TIC, di cui almeno due anni nella tecnica di sistemi o di reti TIC.
Informatico/Informatica in sviluppo delle applicazioni TIC	<ul style="list-style-type: none">a) è in possesso di un attestato federale di capacità quale informatico e può attestare almeno due anni di pratica professionale nello sviluppo delle applicazioni TIC <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none">b) è in possesso di un attestato federale di capacità, di un diploma di formazione scolastica superiore o di un diploma equipollente e può attestare almeno quattro anni di pratica professionale nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione TIC, di cui almeno due anni nello sviluppo delle applicazioni TIC <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none">c) dispone di almeno sei anni di pratica professionale nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione TIC, di cui almeno due anni nello sviluppo delle applicazioni TIC
Informatico/Informatica di gestione	<ul style="list-style-type: none">a) è in possesso di un attestato federale di capacità quale informatico/informatica o impiegato/impiegata commerciale (profilo E ed M) e può attestare almeno due anni di pratica professionale nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione TIC <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none">b) è in possesso di un attestato federale di capacità, di un diploma di formazione scolastica superiore o di un diploma equipollente e può attestare almeno quattro anni di pratica professionale nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione TIC

	<p><i>oppure</i></p> <p>c) può attestare almeno sei anni di pratica professionale nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione TIC.</p>
Mediamatico/ Mediamatica	<p>a) è in possesso di un attestato federale di capacità quale mediamatico/mediamatica o poligrafo/poligrafa e può attestare almeno due anni di pratica professionale in mediamatica</p> <p><i>oppure</i></p> <p>b) è in possesso di un attestato federale di capacità, di un diploma di formazione scolastica superiore o di un diploma equipollente e può attestare almeno quattro anni di pratica professionale nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione TIC, di cui almeno due anni in mediamatica</p> <p><i>oppure</i></p> <p>c) dispone di almeno sei anni di pratica professionale nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione TIC, di cui almeno due anni in mediamatica.</p>

La data di riferimento per la verifica della pratica professionale è la data dell'inizio dell'esame. È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 L'UFFT decide sull'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione finale viene comunicata ai candidati per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Costi

- 3.41 Dopo aver ricevuto conferma dell'ammissione, i candidati sono tenuti a versare la tassa d'esame. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera l'esame non ha diritto al rimborso della tassa d'esame.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione sostenute nel quadro dell'esame sono a carico del/della candidato/a.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame viene svolto ogni anno in tutti gli indirizzi.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto a essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali (italiano, francese o tedesco).
- 4.13 Le persone candidate sono convocate al più tardi due settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione riporta:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Domande di ricusa dei periti devono essere debitamente motivate e comunicate alla commissione d'esame al più tardi 10 giorni prima dell'inizio degli esami. La commissione prende le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro tre settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Decorso tale termine, il ritiro è ammesso soltanto in presenza di un motivo valido. Motivi validi sono ad esempio:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 I candidati devono immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del loro ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o che cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non vengono ammessi all'esame.

4.32 Viene escluso dall'esame chi:

- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina d'esame;
- c) tenta d'ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame è di competenza della commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di passare l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione non ha preso una decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.

4.43 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti e durata dell'esame

5.1.1 Indirizzo specializzato in tecnica dei sistemi e delle reti TIC

Parti dell'esame	Genere d'esame	Durata in ore	Ponderazione
1 Competenze professionali generali TIC (campo professionale)	Scritto	3	1
2 Pianificare funzionamento di sistemi e reti TIC	Scritto	2	1
3 Realizzare sistemi e reti TIC	Scritto	4	2
4 Gestire sistemi e reti TIC	Scritto	3	1
Totale		12	

5.1.2 Indirizzo specializzato sviluppo delle applicazioni TIC

Parti dell'esame	Genere d'esame	Durata in ore	Ponderazione
1 Competenze professionali generali TIC (campo professionale)	Scritto	3	1
2 Pianificare e analizzare applicazioni TIC	Scritto	3	1
3 Creare e implementare applicazioni TIC	Scritto	4	2
4 Testare applicazioni TIC	Scritto	2	1
Totale		12	

5.1.3 Indirizzo specializzato informatica di gestione

Parti dell'esame	Genere d'esame	Durata in ore	Ponderazione
1 Competenze professionali generali TIC (campo professionale)	Scritto	3	1
2 Rilevare le esigenze e analizzare i sistemi informatici	Scritto	3	1
3 Pianificare e realizzare progetti di gestione	Scritto	4	2
4 Dirigere un settore dell'organizzazione TIC	Scritto	2	1
Totale		12	

5.14 Indirizzo specializzato mediamatico

Parti dell'esame	Genere d'esame	Durata in ore	Ponderazione
1 Competenze professionali generali TIC (campo professionale)	Scritto	3	1
2 Pianificare la comunicazione aziendale	Scritto	2	1
3 Realizzare un concetto di comunicazione che tenga conto dei gruppi target e dei media	Scritto	4	2
4 Gestire la comunicazione aziendale	Scritto	3	1
Totale		12	

5.15 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame fissa la ripartizione.

5.2 Requisiti d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.22 La commissione d'esame decide in merito all'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e all'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note conformemente al punto 5.1. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note di voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle rispettive voci. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene assegnata conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva dell'esame è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti.

- 6.4** Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale
- 6.41 L'esame è superato se:
- a) la nota complessiva non è inferiore a 4.0;
 - b) la nota nella parte d'esame 3 non deve essere inferiore a 4.0;
 - c) in non più di due parti d'esame è stata assegnata una nota inferiore a 4.0;
 - d) la nota non è inferiore a 3 in nessuna parte d'esame.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- a) non si ritira dall'esame entro il termine previsto;
 - b) non si presenta all'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame consegna a ogni candidato un attestato con le note dell'esame finale. L'attestato riporta almeno:
- a) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o meno dell'esame;
 - c) d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.
- 6.5** Ripetizione dell'esame
- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La prima ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali non è stata raggiunta almeno la nota 5.0; la seconda ripetizione comprende invece tutte le parti d'esame della prima ripetizione.
- 6.53 Per la ripetizione dell'esame si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione del primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.

7.12 Il titolare dell'attestato professionale è autorizzato a portare il seguente titolo protetto a seconda dell'indirizzo di specializzazione:

- **Informatica in tecnica dei sistemi e delle reti TIC con attestato professionale federale**
Informatico in tecnica dei sistemi e delle reti TIC con attestato professionale federale
- **Informatica in sviluppo delle applicazioni TIC con attestato professionale federale**
Informatico in sviluppo delle applicazioni TIC con attestato professionale federale
- **Informatica di gestione con attestato professionale federale**
Informatico di gestione con attestato professionale federale
- **Mediamatica con attestato professionale federale**
Mediamatico con attestato professionale federale

- **ICT-System- und Netzwerktechnikerin mit eidgenössischem Fachausweis**
ICT-System- und Netzwerktechniker mit eidgenössischem Fachausweis
- **ICT-Applikationsentwicklerin mit eidgenössischem Fachausweis**
ICT-Applikationsentwickler mit eidgenössischem Fachausweis
- **Wirtschaftsinformatikerin mit eidgenössischem Fachausweis**
Wirtschaftsinformatiker mit eidgenössischem Fachausweis
- **Mediamatikerin mit eidgenössischem Fachausweis**
Mediamatiker mit eidgenössischem Fachausweis

- **Informaticienne en technique des systèmes et réseaux TIC avec brevet fédéral**
Informaticien en technique des systèmes et réseaux TIC avec brevet fédéral
- **Informaticienne en développement d'applications TIC avec brevet fédéral**
Informaticien en développement d'applications TIC avec brevet fédéral
- **Informaticienne de gestion avec brevet fédéral**
Informaticien de gestion avec brevet fédéral
- **Médiamaticienne avec brevet fédéral**
Médiamaticien avec brevet fédéral

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula *ICT Specialist with Federal Diploma of Professional Education and Training*.

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative alla non ammissione all'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su proposta della commissione d'esame le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento d'esame del 10 febbraio 2009 sull'esame professionale d'informatica/d'informatico è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.21 Gli esami ordinari sulla base del regolamento d'esame del 10 febbraio 2009 avranno ancora luogo nel 2013 e nel 2014.

9.22 I ripetenti in base al regolamento previgente del 10 febbraio 2009 hanno la possibilità di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta fino al 2015. I candidati che nel 2014 hanno sostenuto l'esame ordinario, ricevono ancora una possibilità di ripetizione nel 2016.

9.23 Chi dispone di un attestato federale professionale come informatico di gestione, informatico o nella gestione di progetti informatici, dopo avere sostenuto un esame complementare è autorizzato a portare il titolo ai sensi del punto 7.12. L'esame complementare viene proposto fino al 2016; si tratta di un esame della durata di 4 ore nell'indirizzo di specializzazione del titolo che si vuole ottenere. Per il resto, si applicano le disposizioni del presente regolamento d'esame.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° gennaio 2013

10 EMISSIONE
Berna, 1° marzo 2012
ICT-Formazione professionale Svizzera

Andreas Kälin
Presidente

Jörg Aebischer
Direttore

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 1° marzo 2012

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA
La direttrice

Prof. Dr. Ursula Renold